



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Bolzano, sentenza 10.6.2016 - Est. Mussner

TAG: Mediazione, onere, opponente

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX promossa da:

R. E. (C.F.), rappresentato e difeso dall'avv. dott. A. L. J.

ATTORE appellante

contro

C. V. T. P. (C.F.)rappresentato e difeso dall'avv. dott. G. S.

CONVENUTO appellato

CONCLUSIONI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. In data 28.12.2015 agiva in appello il sig. R. E. contro il C. V. T. P., in persona dell'amministratore pro tempore, facendo valere una serie di gravami da cui la sentenza n° 24/2015 emessa dal Giudice di Pace di Brunico del 26.5.2015 sarebbe stata viziata.

2. Eccepiva innanzitutto che il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che fosse **onere** dell'appellante esperire il procedimento di **mediazione** di cui al d.lgs. n°28/2010 e che in carenza di prova dell'avvenuta **mediazione** il procedimento dovesse essere dichiarato improcedibile. A ciò

aggiungeva che il Giudice di Pace avrebbe errato anche sotto altri profili, ossia ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 63 disp. att. c.p.c.; non avendo rilevato l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancata comunicazione dell'assemblea condominiale all'**opponente**; non rilevando la nullità dell'atto di acquisto della multiproprietà; infine per aver errato nella quantificazione delle spese legali.

3. L'appello è fondato per una parte, per i motivi che seguono. Con il primo motivo di appello è stato fatto valere che il Giudice di Pace avrebbe errato nel dichiarare improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per carenza di **mediazione**. Tale assunto, tuttavia, è errato e non può essere accolto. Esattamente come ha riferito l'appellante, infatti, l'art. 5 co. Ibis del d.lgs. 28/2010 in materia di **mediazione** obbligatoria prevede che: “[...]i commi 1 -bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione [...]”. Da tale previsione citata dall'appellante a pag. 4 dell'atto di citazione in appello, discende che nel caso in cui sia svolta opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in forma immediatamente esecutiva (come nel caso del decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c.), lungi dall'escludere l'**onere** di esperimento del tentativo di **mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo**, al contrario va interpretata nel senso che tale **onere sussiste dal momento in cui il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione**. Poiché tali istanze vanno formulate obbligatoriamente in maniera tempestiva e in maniera altrettanto tempestiva ha l'**onere** di pronunciarsi su di esse il giudice investito dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in forma immediatamente esecutiva e il giudice non abbia disposto la sospensione della provvisoria esecutività, dovrà ritenersi inevitabilmente rigettata l'istanza di sospensione e, contemporaneamente, incombente l'**onere** di proposizione del tentativo di **mediazione** obbligatoria. Da quanto precede, argomentando sulla scorta della disposizione citata, segue che nel caso in cui il soggetto onerato di instaurare tale procedimento non vi abbia provveduto il giudice non avrà altra scelta che rilevare il difetto di una condizione di procedibilità della domanda.

4. Esaminando gli atti del processo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, inoltre, emerge chiaramente che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto non è stata accolta, e che parte opposta ha immediatamente (sia nell'atto di costituzione che in sede di prima udienza) e quindi tempestivamente eccepito la mancanza del tentativo di **mediazione** obbligatoria.

Il GdP, inoltre, ha rinviato più volte la causa, cosicché si può ritenere che la parte onerata di instaurare il procedimento di **mediazione** avrebbe avuto ben più di una possibilità per adempiere tale **onere**. Ciononostante l'**opponente** è rimasto inerte. A nulla vale l'eccezione per cui il GdP avrebbe dovuto assegnare un termine per instaurare la **mediazione** obbligatoria, poiché a tale

previsione deve riferirsi al caso in cui il giudice rilevi d'ufficio che la **mediazione** non è stata esperita e deve intendersi come un avvertimento, un monito per la parte onerata, di valore equivalente all'eccezione che in tal senso sia stata svolta dalla controparte in maniera tempestiva. In altre parole, dal momento che l'eccezione è tempestivamente sollevata da parte convenuta sostanziale appartiene al giudizio. Che senso avrebbe il dettato normativo che onera parte convenuta a sollevare la relativa eccezione nella prima difesa utile, a pena di decadenza, se poi - come sostiene parte appellante l'unico soggetto che utilmente può sollevare il difetto di procedibilità è il Giudice? E', inoltre, nonostante il provvedimento non sia esplicito, chiaro che il Giudice di Pace in sede di prima udienza si è riservato, e ha poi sciolto la riserva del decreto ingiuntivo impugnato, pronunciandosi in ogni caso in ordine ad alcune delle doglianze attoree atte a sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Si deve quindi ritenere che il Giudice di Pace si sia espresso in ordine alla provvisoria esecutorietà, rigettando la richiesta di sospensione. In ogni caso l'appellante non ha esperito il tentativo di **mediazione** nemmeno a seguito della sentenza di primo grado, sentenza che in ogni caso assorbe anche la questione sull'esecutorietà del d.i., e quindi la mancanza di condizione di procedibilità persiste tutt'ora.

5. Per mero scrupolo, infine, si precisa che non c'è dubbio che l'introduzione del tentativo di **mediazione** di cui al d.l. 28/2010 debba ritenersi adempimento da eseguire a condizione di procedibilità della domanda: la lettera del comma 1 bis art 5 è chiara sul punto, disponendo che "l'esperimento del procedimento di **mediazione** è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". La sentenza del GDP viene pertanto **confermata**, ritenuta la doglianza in rito riferita dall'appellante infondata. Il decreto ingiuntivo opposto rimane esecutivo e diventa definitivo. Ogni altra censura riferita al merito è, quindi, assorbita.

6. Le eccezioni in rito di parte appellata non sono calzanti. La Sentenza dev'essere allegata affinché il Giudice possa disaminarla, per cui non vi è la necessità di produrre una copia autentica, ove il contenuto della sentenza non sia in contestazione. La costituzione in appello dell'appellante è in ogni caso avvenuta in termini, in quanto depositata il giorno prima dell'iscrizione a ruolo eseguita a cura della cancelleria.

7. Resta a questo punto da esaminare il motivo d'appello inerente la quantificazione delle spese legali alla cui rifusione è stato condannato l'appellante. Il GdP, infatti, avrebbe omesso di giustificare i motivi per i quali si decise di discostarsi dai valori medi previsti dal DM 55/2014, commisurando in misura più elevata le spese legali, e avrebbe liquidato le spese di controparte anche per la fase di istruttoria, nonostante tale stadio processuale non fosse stato svolto. A fronte di un valore di causa compreso tra €1. R",00e €5.200,00, infatti il GdP emise condanna per spese legali pari a 1.990,00 oltre CAP, IVA e accessori. Il motivo è fondato: applicando i valori medi del DM 55/2014, infatti, si giunge al valore di € 870,00 più accessori. Tale somma è composta

applicando i valori medi di cui all'art. 4 co. 5 DM 55/2014 per le varie fasi del giudizio: Fase di studio della controversia € 225,00 Fase introduttiva del giudizio € 240,00 Fase decisionale € 405,00 A fronte di tali valori medi il GdP non ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto opportuno applicare aumenti e, soprattutto, ha liquidato le spese anche per la fase istruttoria, nonostante effettivamente non si sia tenuta. Il capo impugnato viene pertanto riformato, commisurando le spese legali che l'appellante dovrà rifondere a parte opposta in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per lo scaglione compreso tra €1.101,00 e €5.200,00. Le spese legali quindi ammontano a € 870,00 più IVA, CAP e 15% di spese generali. 8. Da ultimo, occorre considerare come debbano essere ripartite le spese legali per il giudizio in appello. In considerazione del fatto che l'appello è stato accolto solo in minima parte, ossia solo per quanto attiene le spese legali, mentre tutti gli altri motivi sono infondati, la vittoria dell'appellante è solo parziale e su una questione secondaria ed accessoria. Per questo motivo le spese legali dovranno essere rifuse dall'appellato C. V. T. P. all'appellante sig. E. nella misura del 50%, e si intendono compensate per il rimanente 50% di quanto verrà di seguito liquidato ai sensi del DM 55/2014. La liquidazione avviene in applicazione dei valori medi DM 55/2014 previsti per lo scaglione compreso tra € 1.101 a € 5.200, senza che la previsione di alcun compenso per l'istruttoria che non si è tenuta, con il risultato di € 1.620,00 più accessori, come somma delle voci seguenti: Fase di studio della controversia € 405,00 Fase introduttiva del giudizio € 405,00 Fase decisionale € 810,00

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta o comunque assorbita, così dispone: 1. Accoglie l'appello della sentenza n° 24/2015 emessa dal Giudice di Pace di Brunico in data 26.5.2015 limitatamente al capo che condannava E. R. alla rifusione delle spese legali di controparte, **confermando** per il resto la sentenza di primo grado n° 24/2015 emessa dal Giudice di Pace di Brunico in data 26.5.2015. 2. Condanna R. E. a corrispondere al C. V. T. P. le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace nella misura di € 870,00 più IVA di legge al 22%, CAP al 4% e 15% di spese generali. 3. Condanna R. E. a versare al C. V. T. P. la metà delle spese legali del presente giudizio pari a € 1.620,00 più IVA di legge al 22%, CAP al 4% e 15% di spese generali.

Bolzano, 8 giugno 2016

Il Giudice dott. Werner Mussner